



**INDICAZIONI GENERALI
PER I PROGETTI DI RESTAURO, CONSERVAZIONE
ED INCREMENTO DEI BENI ARTISTICI**

1. Ogni intervento relativo al restauro, alla conservazione e all'incremento dei beni artistici mobili ed immobili di proprietà ecclesiastica (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed Intesa CEI del 26 gennaio 2005), deve essere vagliato e approvato dall'Ufficio Beni Culturali, oltre che essere autorizzato dall'Ufficio Amministrativo in quanto atto di straordinaria amministrazione. **Sono considerati tali gli interventi riguardanti:** chiesa (compreso adeguamento liturgico), canonica, oratorio, sala comunità e cinema, case o appartamenti di proprietà della Parrocchia, (comprese alienazioni), tetti, tinteggiature, impianto elettrico e di illuminazione, impianto d'allarme, impianto fonico, impianto di riscaldamento, dipinti, affreschi, organo, suppellettile sacra (compresa pulitura), paramenti, archivio (riordino).
2. Ogni intervento riguardante la **struttura dell'oratorio** deve prima essere concordato con l'Ufficio Oratori e l'Ufficio Amministrativo; la pratica poi seguirà l'iter interno adeguato e l'Ufficio Beni Culturali sarà coinvolto solamente nel caso di edifici tutelati (costruiti da più di 70 anni).
3. Ogni bene immobile di proprietà ecclesiastica **costruito da meno di 70 anni** è tutelato dall'Ufficio Beni Culturali solamente per ciò che riguarda l'arte sacra; i beni immobili **costruiti da più di 70 anni** e i beni mobili **costruiti da più di 50 anni** sono tutelati e vincolati anche dalla Soprintendenza.
4. L'Ufficio Beni Culturali accompagna l'elaborazione del progetto:
 - a – nella documentazione da predisporre;
 - b – nella richiesta di parere della Commissione Arte Sacra;
 - c – nel tenersi costantemente in contatto con i tecnici professionisti deputati dalla Parrocchia o dall'Ente, in modo da sgravare, dove è possibile, le già numerose preoccupazioni dei Sacerdoti preposti;
 - d – nel tenere in considerazione i costanti orientamenti della Soprintendenza;
5. In quanto **atto di straordinaria amministrazione** (indipendentemente dal costo degli interventi) ogni progetto riguardante i Beni Culturali Ecclesiastici richiede

l'autorizzazione previa dell'Ufficio Amministrativo con procedimento diverso a seconda dell'entità di spesa; all'Ufficio Beni Culturali spetta il nulla osta finale necessario per la presentazione del progetto alla competente Soprintendenza. L'eventuale parere emesso della Commissione Arte Sacra è vincolante sull'esecuzione di qualsiasi progetto.

6. Terminato l'iter interno il progetto finale, completo in tutti i suoi aspetti, è portato e protocollato alla Soprintendenza dall'Ufficio Beni Culturali, per ottenere le autorizzazioni necessarie. Si rammenta che Parroci, Rettori, Legali Rappresentanti degli Enti Ecclesiastici o Tecnici non hanno facoltà di presentare autonomamente in Soprintendenza progetti, integrazioni, varianti, relazioni finali.
7. Prima di inviare qualsiasi comunicazione scritta alle Soprintendenze, si invitano i Parroci, i Rettori e i Legali Rappresentanti degli Enti ecclesiastici a consultarsi con l'Ufficio Beni Culturali, onde evitare disgradi giuridici e spiacevoli fraintendimenti relativi l'intervento in atto.
8. L'attuale legislazione civile in materia di Beni artistici prevede la denuncia penale per chi non si attiene ai procedimenti stabiliti (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art 169-171).